



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Orientale
Prot. DECR 0001639 / A
Data 27/08/2020

DECRETO N.

Oggetto: Sospensione della previsione della non cumulabilità fra i contributi previsti dal Piano dell'Organico del Porto dei Lavoratori delle Imprese e le erogazioni relative alla CIG in deroga per emergenza sanitaria – PROROGA.

IL PRESIDENTE

VISTA la Legge 28 gennaio 1994 n. 84, così come da ultimo modificata dal decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169 e dal decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 232;

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 361 di data 8 novembre 2016, relativo alla nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale;

VISTE le sentenze n. 7292 e 7297, entrambe di data 24 giugno 2020, della Prima Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – sede di Roma – pubblicate il 30 giugno 2020, che hanno annullato la delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 233 di data 4 marzo 2020, notificata all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale il 4 giugno 2020;

VISTO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture n. 262 del 30.6.2020, il quale dispone, tra l'altro, conseguentemente a quanto sopra, « *a decorrere dalla data del 1 luglio 2020 il Dott. Zeno D'Agostino è reintegrato nella carica di Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Orientale* »;

VISTO il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e s.m.i., recante Codice della Navigazione;

VISTA la Legge 12 giugno 1984, n. 222 e s.m.i., recante revisione della disciplina della invalidità pensionabile;

VISTO il Decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509 e s.m.i., recante norme per la revisione delle categorie delle minorazioni e delle malattie invalidanti, nonché dei benefici previsti dalla legislazione vigente per le medesime categorie, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 26 luglio 1988, n. 291;

VISTO il Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e s.m.i., recante attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla Legge 14 febbraio 2003, n. 30;

VISTO il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;



Segue DECRETO N.

VISTO il D.Lgs. n. 232/2017 recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, concernente le Autorità Portuali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 del 09/02/2018 ed entrato in vigore in data 24/02/2018, che ha introdotto, tra l'altro, nella Legge n. 84/1994 – all'articolo 8, comma 3 lettera s-bis), e commi 3-bis e 3-ter – rilevanti novità in materia di approvazione dei Piani degli Organici del Porto;

CONSIDERATO il *“Regolamento per l'esercizio delle operazioni e servizi portuali nel Porto di Trieste”* di cui al Decreto n. 1533/2018, emanato dalla Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale in data 25/01/2018;

CONSIDERATO il Decreto n. 1592 dd 03.09.2019 – *Approvazione del Regolamento per l'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali nel Porto di Monfalcone*;

CONSIDERATO il Decreto n.1566 dd 10.01.2019 – *Regolamento per l'attuazione del piano dell'organico del porto dei lavoratori delle imprese di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge N.84/1994 – Porto di Trieste*;

CONSIDERATO il Decreto n. 1595 dd 10.09.2019 – *Regolamento per l'attuazione del Piano dell'Organico del Porto dei Lavoratori delle Imprese di cui agli articoli 16, 17 e 18 della Legge n. 84/1994 – Porto di Monfalcone*;

VISTO in particolare il punto n. 6 del paragrafo n. 5.2 dei succitati Regolamenti n. 1566/2019 e n. 1595/2019 in cui è previsto che *“In nessun caso le misure di sostegno devono interpretarsi quali strumenti atti a eludere gli obblighi del Datore di Lavoro dinanzi ai propri Lavoratori e non possono costituire misura alternativa o cumulativa ad altri Istituti di previdenza sociale e ad altri ammortizzatori sociali già attivati a beneficio dell'Impresa”*;

CONSIDERATO il Decreto Legge n. 23 dell'8 aprile 2020 recante *“Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”* che prevede l'applicazione degli ammortizzatori sociali COVID-19 anche per i lavoratori assunti dal 24 febbraio al 17 marzo 2020;

CONSIDERATA la Legge 24 aprile 2020, n. 27, recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, cd. “Cura Italia”, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi”*;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale n. 1628 di data 21/05/2020 – *“Sospensione della previsione della non cumulabilità fra i contributi previsti dal Piano dell'Organico del Porto dei Lavoratori delle Imprese e le erogazioni relative alla CIG in deroga per emergenza sanitaria”* in vigore dal 01/04/2020 al 31/07/2020.

SU PROPOSTA del Segretario Generale,



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Orientale
Porti di Trieste e Monfalcone

Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Orientale
Prot. DECR 0001639 / A
Data 27/08/2020

Segue DECRETO N.

DECRETA

di prorogare la validità del succitato Dec. 1628-2020, pertanto la sospensione della previsione della non cumulabilità fra i contributi previsti dal Piano dell'Organico del Porto dei Lavoratori delle Imprese e le erogazioni relative alla CIG in deroga per emergenza sanitaria viene prorogata fino al 31/12/2020.

Trieste, lì **27 AGO. 2020**

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE
PORTI DI TRIESTE E MONFALCONE

Il Presidente

(dott. Zeno D'Agostino)